

Reg. N. 24/13

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Individuazione, ai sensi dell'art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", del responsabile della prevenzione della corruzione per il Museo.

21 giugno 2013

14.30

Il giorno alle ore presso
la sede del Museo in Corso Bettini n.43 a Rovereto

.....
si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, in seguito a convocazione disposta a sensi dell'art. 4, comma 6 del Regolamento concernente "Disciplina del Museo d'arte moderna e contemporanea – MART", approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 6-64/Leg di data 11/03/2011.

Sono presenti: dott. Franco BERNABE' - Presidente
dott.ssa Isabella BOSSI FEDRIGOTTI - Vicepresidente
signor Stefano ANDREIS - Consigliere
dott.ssa Luisa FILIPPI - Consigliere

Sono assenti: /

Sono inoltre presenti i Revisori dei conti: dott. Carlo Delladio e dott.ssa Claudia Piccino.

Assiste la dott.ssa Cristiana Collu, Direttore del Museo, che svolge le funzioni di Segretario del Consiglio.

E' presente altresì il dott. Diego Ferretti, Dirigente del Servizio Affari Generali e Contabilità del Museo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" l'ordinamento giuridico italiano si è adeguato, nell'azione di contrasto alla corruzione e all'illegalità nel settore pubblico, agli standard internazionali.

L'art. 1, comma 7, di tale legge prevede che l'organo di indirizzo politico individui, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione.

Come si desume dal tenore della disposizione, la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di norma" una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative.

La scelta deve ricadere preferibilmente su dirigenti iscritti alla prima fascia del ruolo dell'amministrazione che effettua la nomina. Nelle amministrazioni il cui ordinamento non prevede un'articolazione del ruolo in fasce, la scelta, prioritariamente, deve ricadere su un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello.

Le norme prevedono le seguenti funzioni del responsabile della prevenzione:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c).

A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

In particolare, il comma 8 dell'art. 1 configura una responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che "La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.". La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione degli obiettivi.

Il comma 12 del medesimo art. 1 prevede inoltre una più generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa che si realizza in caso di condanna in via definitiva

all'interno dell'amministrazione per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi le circostanze di cui alle lett. a) e b) del predetto comma. La disposizione in particolare stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

In proposito, considerato il ruolo e le responsabilità che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione, è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell'incarico.

Inoltre, sempre tenendo presente la predetta necessità, che presuppone la disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti, sarebbe opportuno che la scelta ricadesse su dirigenti titolari di ufficio, evitando la designazione di dirigenti con incarico di studio e consulenza.

Secondo quanto previsto poi dal successivo comma 13, "La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi."

Il comma 14 disciplina poi un'ulteriore fattispecie di illecito per responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 che sussiste "in caso di ripetute violazioni del piano", nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare "per omesso controllo".

La norma non pone una prescrizione inderogabile circa i destinatari e le modalità della nomina e, pertanto, nell'ambito di ciascuna amministrazione potrà/dovrà essere compiuta una valutazione in proposito sulla base delle specificità organizzative, anche alla luce degli strumenti per la gestione in comune delle attività offerti dalla vigente normativa (art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241). Nel compiere la valutazione è chiaro che occorre comunque tener presente che - come detto in precedenza - la legge collega all'inadeguato adempimento delle funzioni l'applicazione delle sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare e, pertanto, pare da escludere a priori la possibilità che l'incarico sia svolto da quei dipendenti o soggetti che per il tipo di rapporto di cui sono titolari non possono rispondere a questo titolo.

La scelta deve ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Inoltre, nell'effettuare la scelta occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.

La legge non individua la durata dell'incarico; considerato il suo predetto carattere aggiuntivo, la durata della designazione è pari a quella di durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede.

Si propone quale responsabile della prevenzione della corruzione per il Mart il dott. Diego Ferretti, Dirigente del Servizio Affari Generali e Contabilità.

Ciò premesso,

- Visto il Regolamento concernente “Disciplina del Museo d’arte moderna e contemporanea –MART”, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 6-64/Leg. di data 11/03/2011, registrato alla Corte dei Conti il 08/04/2011, registro n. 1, foglio n. 5;
- Visto il regolamento per l’organizzazione e la gestione del personale approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 27 marzo 2000 il quale all’articolo 1, comma 2, prevede che per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari della Provincia Autonoma di Trento e a quelle disciplinate dalla contrattazione collettiva. Nell’applicazione di tali disposizioni i riferimenti agli organi provinciali devono intendersi sostituiti con quelli ai corrispondenti organi del Museo;
- Visto il Regolamento recante “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Direttore”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 3 febbraio 1999, n. 1 e s.m.;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il dott. Diego Ferretti, Dirigente del Servizio Affari Generali e Contabilità, responsabile della prevenzione della corruzione per il Museo.

IL SEGRETARIO
- dott.ssa Cristiana Collu -

IL PRESIDENTE
- dott. Franco Bernabè -

DF/bg/cons